



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Paola Criscione,

rilevato che **Amore Gesualdo**, nato a Caltagirone il 29/07/1966, C.F. MRAGLD66L29B428Y, e **Palazzo Francesca**, nata a Caltagirone il 02/01/1969, C.F. PLZFNC69A42B428Z, entrambi ivi residenti alla via Saverio Fragapane n. 2, rappresentati e difesi dall'avv. Endy Di Pasquale e elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Caltagirone, Viale Sicilia n. 25, hanno depositato, tramite l'Organismo di Composizione della Crisi di Caltagirone Unes – Unione Nazionale per l'Equilibrio Sociale A.P.S. Segretariato Sociale del Comune di Caltagirone, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 e ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti in applicazione del disposto dell'art. 66 CCII;

ritenuto che, infatti, la norma è collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, come si evince dall'art. 65, co. 1, CCII, comprendono anche la ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto, in particolare, che a norma della disposizione citata: *“I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 (...)”*;

rilevato che, nella fattispecie, i ricorrenti sono membri della stessa famiglia, come si evince dalla



documentazione allegata in atti (cfr. all. 79 stato di famiglia);

ritenuto che, alla luce di quanto rappresentato nella relazione del Professionista nominato dall'OCC, avv. Agnese Milazzo, e dalla documentazione versata in atti, i ricorrenti possano essere qualificati come consumatori, ovvero persone fisiche che agiscono *“per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”* (art 2, comma, 1 lett. e, ccii), atteso che essi sono percettori di reddito quali pubblici dipendenti (in particolare, Amore Gesualdo presso il Ministero della Giustizia e Palazzo Francesca presso la Regione Sicilia), non svolgono né risultano aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II, ccii;

ritenuto che la documentazione allegata, il contenuto del ricorso e quello della relazione dell'OCC, consentono di ritenere che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento e sono in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 ccii, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito pari a circa euro 3.978,75 mensili netti (di cui € 2.482,75 percepiti da Amore Gesualdo e € 1.496,00 percepiti da Palazzo Francesca), a fronte di una complessiva esposizione debitoria pari ad € 177.683,5 ed una rata mensile media di € 2.725,7 e tenuto conto, a questo proposito, dell'importo mensile occorrente per il mantenimento proprio e del nucleo familiare (composto dai ricorrenti e da due figli appena maggiorenni, non economicamente autosufficienti, uno dei quali in condizione di disabilità) come attestate dai ricorrenti e dall'OCC (pari a € 2.460,00);

rilevato che sono stati riportati nella relazione dell'OCC ovvero depositati in allegato ad essa l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia, oltre alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto che, quanto agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio, l'OCC ha riferito unicamente che la ricorrente Palazzo ha venduto il motociclo matricola XHCXPR al prezzo di € 700,00 con il cui ricavato ha acquistato il motociclo matricola EJ24672 del valore di € 1.000,00;

rilevato che l'OCC non ha evidenziato ulteriori atti dispositivi nel quinquennio, né essi emergono dalle visure ipotecarie allegate;

rilevato che, allo stato della documentazione acquisita e delle informazioni contenute nella relazione dell'OCC, non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti alla



presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte), come attestato dall'OCC;

ritenuto che, inoltre, alla luce della documentazione allegata in atti e di quanto attestato dall'OCC in ordine alle cause del sovraindebitamento (che nella suddetta documentazione trova riscontro), va escluso che i ricorrenti abbiano determinato l'indebitamento con colpa grave, malafede o frode; considerato che, dunque, la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai ricorrenti consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;
- il soddisfacimento integrale dei creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili, di modo che, dunque, la somma complessivamente riconosciuta non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni mobili dei ricorrenti (€ 2.200,00, di cui, peraltro 700,00 relativi al motoveicolo già alienato);
- il soddisfacimento nella misura del 40% dei creditori chirografari;

rilevato che i tempi di esecuzione del piano proposto sono fissati in sei anni dall'omologa (72 rate mensili), con la previsione del pagamento di una rata mensile di € 1.147,08 oltre € 264,35 per i primi 24 mesi per le spese prededucibili;

ritenuto che, per quanto sopra esposto, non sussistono ragioni ostative alla delibazione di ammissibilità del ricorso;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto a cura dell'OCC, sul sito web di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

ORDINA che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i



creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, e che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario difetto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE:

- allo stato il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;
- allo stato il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non autorizzati.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Caltagirone, 7/1/2025

IL GIUDICE

Dott.ssa Paola Criscione

